

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai Sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico della Soc. AC Isola Liri Srl), GIUSEPPE GAETANO MESSINEO (all'epoca dei fatti, Segretario della Soc. AC Isola Liri Srl), ENNIO QUADRINI (all'epoca dei fatti, Consigliere Delegato della Soc. AC Isola Liri Srl), STEFANO MARTINO (all'epoca dei fatti, Consigliere della Soc. AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETA' AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 3581/681pf11-12/AM/ma dell'11.12.2012).**

Il fatto che ha dato origine al presente deferimento può essere così sinteticamente riassunto.

Due calciatori in forza alla Società AC Isola Liri Srl, a nome Davide Rufo e Luca Migliorelli, in data 12 gennaio 2012 espongono alla Procura Federale che la Società di loro appartenenza, a mezzo di un artificio, gli aveva fatto firmare senza che lo volessero o comunque lo sapessero gli atti afferenti la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti.

Tale artificio si era concretizzato allorché i due calciatori, convocati dalla Società a metà agosto 2011 per sottoscrivere i moduli di autorizzazione all'accredito degli emolumenti mensili su conto corrente bancario, avevano firmato non solo siffatto modulo, ma anche altri due fogli, sovrapposti al primo, dei quali era visibile soltanto lo spazio per la firma e che, evidentemente, contenevano e nascondevano il testo di detta risoluzione contrattuale.

I due calciatori, di nuovo contattati dalla Società nel dicembre 2011, posti di fronte all'invito a risolvere consensualmente il rapporto, al loro rifiuto si sentivano replicare che la posizione assunta, di rifiutare la risoluzione, era del tutto inutile perché i relativi moduli di risoluzione consensuale del rapporto, ancorché avessero la data del momento, erano già stati da loro firmati e la Società li aveva in possesso.

Dell'incontro riguardante il calciatore Rufo si era formata su iniziativa di quest'ultimo una registrazione audio riprodotta su DVD, recante le voci, oltre che del calciatore, di esponenti della Società e, più precisamente, del presidente onorario Ennio Quadrini, dell'amministratore unico Augusto Pomi, dell'allenatore Alessandro Grossi e del tesserato Stefano Martini.

Quanto al calciatore Migliorelli, era stato il segretario della Società, a nome Giuseppe Messineo, che lo aveva informato dell'esistenza della risoluzione consensuale del rapporto, che risultava dai fogli sottoscritti nell'agosto 2011 dal solo calciatore, di cui il Messineo gliene consegnava una copia.

Nell'esposto del 12 gennaio 2012 i due calciatori precisavano che le rispettive risoluzioni consensuali dei contratti erano state datate e firmate dalla Società in epoca successiva alla loro sottoscrizione e che la Società le aveva fatte pervenire alla Lega Pro; precisavano

altresì che avverso tali atti avevano assunto iniziative di varia natura presso l'Ufficio tesseramento della stessa Lega Pro ed il Collegio Arbitrale presso il Settore Tecnico, tutte finalizzate a comprovare l'inganno perpetrato dalla Società, nel quale erano caduti e a determinare, di conseguenza, una pronuncia di nullità delle risoluzioni contrattuali.

Precisavano inoltre che la Lega Pro aveva recepito siffatte risoluzioni contrattuali, sicché il tesseramento dei due calciatori in favore della Società AC Isola Liri Srl era a tutti gli effetti cessato.

La Procura Federale, dando seguito all'esposto di che trattasi, avviava le consequenziali indagini, al termine delle quali, con atto datato 11 dicembre 2012, deferiva a questa Commissione Augusto Pomi, Giuseppe Gaetano Messineo, Ennio Quadrini, Stefano Martino e la Società A.C. Isola del Liri srl, ai quali contestava la violazione per il Pomi dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 117 NOIF, per il Messineo degli artt. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione allo stesso art. 117 NOIF, per il Quadrini ed il Martino dell'art. 1 commi 1 e 3 CGS, non essendosi costoro presentati innanzi l'Organo inquirente per essere sentiti nonostante rituali convocazioni, per la Società AC Isola Liri Srl la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il capo d'incolpazione riguardante le posizioni del Pomi e del Messineo era costituito per il Pomi nell'aver posto in essere, nella sua veste di amministratore unico della Società ed in concorso con il segretario della stessa Giuseppe Gaetano Messineo, atti contrari alle norme federali al fine di preordinare la possibilità di utilizzare il modello di risoluzione consensuale del contratto economico di cui all'art. 117 NOIF non veridico poiché non corrispondente alla reale volontà dei due calciatori; per il Messineo nell'aver posto in essere, nella sua veste di segretario della Società, atti contrari alle norme federali, che erano consistiti nel far sottoscrivere con artifizii e raggiri i moduli di risoluzione consensuale dei contratti dei due calciatori di cui all'art. 117 NOIF dal contenuto non veridico e ciò al fine di preordinare per la Società la possibilità di utilizzare il modello che sapeva non corrispondente alla reale volontà dei calciatori.

Si dava atto nel deferimento che la posizione di Alessandro Grossi era stata trasmessa per quanto di ragione alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo egli allenatore professionista di seconda categoria.

Resiste al deferimento il solo Giuseppe Gaetano Messineo, il quale, a mezzo di memoria scritta redatta da suoi nominati difensori, ha respinto ogni addebito, peraltro a suo giudizio ritenuto privo di ogni riscontro probatorio ed ha concluso per il proscioglimento.

Gli altri deferiti non hanno controdedotto.

All'inizio della riunione odierna, la Procura Federale, la Società AC Isola Liri Srl ed il sig. Giuseppe Gaetano Messineo, comparso di persona ed assistito dal difensore di fiducia al pari della stessa Società AC Isola Liri Srl, rappresentata dal solo difensore di fiducia munito di delega anche a patteggiare, depositata nel fascicolo del procedimento, hanno presentato a questa Commissione la proposta di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, di cui alla seguente ordinanza.

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Gaetano Messineo e la Soc. AC Isola Liri Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Gaetano Messineo, sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi sei; pena base per la Società AC Isola Liri Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.335,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di*

*primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.*

La riunione odierna è pertanto proseguita per le altre parti deferite, in merito alle quali la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha proposto applicarsi le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 per Augusto Pomi, di mesi 2 per Stefano Martino, di mesi 5 per Ennio Quadrini, aggravata quest'ultima in relazione alla carica ricoperta dal predetto nella Società AC Isola Liri Srl.

La Commissione osserva quanto segue.

Va innanzi tutto evidenziato che il contenuto del DVD di cui in premessa, che il calciatore Rufo ebbe a consegnare all'Organo inquirente contestualmente alla sua audizione, risulta trascritto nel corpo delle indagini e, in quanto tale, costituisce fonte di prova degli addebiti mossi agli incolpati limitatamente alla posizione dello stesso Migliorelli.

Da siffatto contenuto appare evidente oltre ogni ragionevole dubbio che la risoluzione del rapporto tra la Società ed il calciatore, aldilà del possibile ed anzi probabile artificio con cui detta risoluzione ebbe a concretizzarsi, non fu consensuale e questo aspetto della vicenda di che trattasi costituisce di per sé la violazione dell'art. 117 NOIF, che al comma secondo prevede come prima ipotesi la consensualità della risoluzione del rapporto contrattuale tra la Società ed il calciatore professionista.

Detto difetto assoluto di consensualità riscontrata nel caso del calciatore Rufo può essere trasferita anche in capo al calciatore Migliorelli, che, seppur non partecipe all'incontro di cui fu protagonista il Rufo, certamente ne condivise la sorte.

Del resto l'insussistenza della consensualità è facilmente desumibile dal comportamento dei due calciatori, che non avrebbero reagito nel modo che si è descritto, ove avessero concertato con la Società la decadenza del loro tesseramento.

Accertato il fatto vanno esaminate le responsabilità contestate ai deferiti.

Ascoltato dalla Procura Federale nel corso delle indagini, il Pomi ebbe a respingere le contestazioni a lui mosse, dichiarando che la Società non aveva alcuna intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto con i due calciatori e che furono quest'ultimi che chiesero lo scioglimento del vincolo perché non si sentivano considerati dall'allenatore della squadra che non li utilizzava, tanto che furono gli stessi calciatori che si presentarono in sede per chiedere la firma del modulo di risoluzione consensuale.

Ciò posto, non potendo revocarsi in dubbio che la violazione dell'art. 117 comma secondo NOIF sia ascrivibile alla Società AC Isola Liri Srl alla quale avevano fatto capo il tesseramento dei due calciatori e la conseguente risoluzione del vincolo mancante di consensualità, va dichiarata la responsabilità del Pomi, all'epoca del fatto amministratore unico della Società stessa, in forza del legame di immedesimazione organica esistente tra la società ed il proprio legale rappresentante, che fa sì che la responsabilità della prima non possa prescindere da quella del secondo.

Il Pomi, peraltro, dalla trascrizione del testo del DVD riportata negli atti di indagine, risultò partecipare all'incontro avuto con il calciatore Migliorelli e che avvenne alla presenza anche di altri tesserati della Società AC Isola Liri Srl.

Risulta inoltre documentalmente accertato che Ennio Quadrini e Stefano Martino, rispettivamente delegato dell'amministratore unico il primo e dirigente accompagnatore ufficiale il secondo della Società, per quanto ritualmente convocati dalla Procura Federale per essere ascoltati come persone informate dei fatti, non ritennero di presentarsi senza addurre giustificazione, così incorrendo nella violazione loro ascritta.

Il deferimento deve essere accolto, con conseguente applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono congrue alle violazioni contestate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Giuseppe Gaetano Messineo inibizione per mesi 6 (sei);

-AC Isola Liri Srl ammenda di € 3.335,00 (tremilatrecentotrentacinque/00)

accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Augusto Pomi, di mesi 2 (due) per Stefano Martino, di mesi 5 (cinque) per Ennio Quadrini

**(201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CATULLO CIMMINO (dirigente della Soc. US Sambenedettese 2009), EMIDIO MISTRETTA (Presidente della Soc. Pol. Monteprandone), SERGIO LOGGI (dirigente della Soc. Pol. Monteprandone), DAVIDE AGOSTINI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD a r.l. Riccione Calcio 1929), PAOLO PAOLUZZI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD Folgore Falerone) E LE SOCIETA' US SAMBENEDETTESI E POL. MONTEPRANDONE (nota n. 3983/302pf11-12/GR/mg dell'8.1.2013).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- **Cimmino Catullo, Mistretta Emidio e Loggi Sergio**, “della violazione dell'art.1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione all'art.96 delle N.O.I.F. e 33 Regolamento SGS (premio di preparazione) per aver in concorso tra loro, mediante l'artificio di un fittizio trasferimento dei giovani calciatori Paoluzzi Paolo e Agostini Davide alla società Pol. Monteprandone, finalizzato, sin dall'origine, all'effettivo tesseramento dei giocatori in questione con la società U.S. Sambenedettese, eluso la disposizione di cui all'art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non corrispondere e/o limitare i prescritti premi di preparazione dovuti alla società ASD Pro Calcio Ascoli, come meglio descritto nella parte motiva”;
- **Agostini Davide e Paoluzzi Paolo**, “calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la società U.S. Sambenedettese, della violazione dell'art.1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F. e all'art. 33 Regolamento SGS (premio di preparazione) per aver accettato di essere tesserati per la società Pol. Monteprandone per un brevissimo lasso di tempo e senza disputare una sola gara per poi essere ceduti in prestito alla società U.S. Sambenedettese, con ciò favorendo l'elusione delle disposizioni di cui all'art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non consentire e/o limitare la corresponsione dei prescritti premi di preparazione dovuti alla società ASD Pro Calcio Ascoli, come meglio recita la parte motiva”;

- **U.S. Sambenedettese**, “della violazione dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente, Sig. Cimmino Catello come meglio descritta nella parte motiva, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.”;
- **Pol. Montepandone**, “sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Sig. Mistretta Emidio, come meglio descritta nella parte motiva, sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per l’operato del proprio dirigente Cimmino Catello, sempre come meglio descritta nella parte motiva”.

All’inizio della riunione odierna i deferiti Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Sigg. Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, sanzione della squalifica per quattro giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a tre giornate;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento è proseguito per le restanti parti deferite.

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Giua che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione:

- Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Catullo Cimmino;
- Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Mistretta Emidio;
- Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Loggi Sergio;
- Ammenda di € 1.000,00, in confronto della società US Sambenedettese,
- Ammenda di € 1.000,00, in confronto della società Pol. Montepandone,

### **I motivi della decisione**

L’istruttoria svolta al riguardo ha consentito di ricostruire la vicenda nei seguenti termini:

- 1) nell’estate del 2011 l’U.S. Sambenedettese, in persona del suo dirigente Catello Cimmino, avviava una trattativa con l’ASD Pro Calcio Ascoli, in persona del suo

Presidente Giancarlo Romanucci, per conseguire la cessione di due giovani calciatori classe 94, Agostini Davide e Paoluzzi Palo;

- 2) le parti non raggiungevano l'accordo, in quanto ritenta troppo esosa la richiesta della società cedente ASD Pro Calcio Ascoli di percepire per il trasferimento il previsto "premio preparazione" (si assume 5/mila Euro per ogni calciatore);
- 3) nel settembre 2011 i due prefati calciatori, al termine del loro vincolo annuale, erano tesserati per la società Pol. Monteprandone e, dopo qualche giorno e senza aver disputato gare, trasferiti temporaneamente alla US Sambenedettese, con facoltà di questa di confermarli o no a fine stagione.

La descritta triangolazione, quindi, proprio per l'intervento di una società di terza categoria (Pol. Monteprandone), ha sterilizzato l'aspettativa dell'ASD Pro Calcio Ascoli di conseguire il "premio preparazione" per i due giovani calciatori: se è vero che essa, sotto il profilo formale, appare ineccepibile, è altrettanto vero che si è così operato proprio per eludere il prescritto obbligo della U.S. Sambenedettese di corrispondere il citato premio. Ed infatti:

- la brevissima permanenza dei due atleti presso la Pol. Monteprandone,
- l'inspiegabile "amnesia" di costoro in ordine ai nomi di quegli "amici", tesserati con la Pol. Monteprandone, che li avrebbero indotto a chiedere il tesseramento con questa società,

inducono a ritenere che quanto posto in essere sia stato uno sciagurato espediente volto ad aggirare la normativa federale sul premio di preparazione, linfa vitale per quelle piccole società che tante energie dedicano alle scuole calcio, indispensabile serbatoio di alimentazione per la crescita qualitativa e quantitativa di questa disciplina sportiva.

Non va sottaciuto, in conclusione, il profilo diseducativo della risoluzione in scrutinio per i due giovani calciatori, meritevoli di ben più felici esempi di vita nel segno di quei principi di lealtà e correttezza che devono connotare i loro comportamenti in campo e fuori.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Davide Agostini e Paolo Paoluzzi squalifica per tre giornate da scontarsi in gare ufficiali.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Catullo Cimmino;
- inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Mistretta Emidio;
- inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Loggi Sergio;
- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) in confronto della società US Sambenedettese,
- ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), in confronto della società Pol. Monteprandone,

**(214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BELALBA (Presidente della Soc. Pol. Gaeta Srl), ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Soc. ASD Città di Marino), SILVIO DAMANTE (Presidente della Soc. PGS Don Bosco Gaeta) E LE SOCIETA' POL. GAETA Srl, ASD CITTA' DI MARINO E PGS DON BOSCO GAETA (nota n. 4484/272pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013).**

La Commissione disciplinare nazionale  
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.1.2013 nei confronti di:  
Belalba Mario, Presidente della Soc. Pol. Gaeta, per aver organizzato il primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello, svoltosi a Gaeta il 29.8.2012, senza richiedere la prescritta

autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo, nonché la violazione dell'art. 34 del Regolamento della LND;

Esposito Antonio, Presidente della Soc. Città di Marino, per aver consentito la partecipazione della propria squadra al primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello senza richiedere la prescritta autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo, nonché la violazione dell'art. 34 del Regolamento della LND;

Damante Silvio Presidente della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, per aver consentito la partecipazione della propria squadra al primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello senza richiedere la prescritta autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo, nonché la violazione dell'art. 34 del Regolamento della LND;

le Società Pol. Gaeta Srl, Città di Marino, ASD Don Bosco Gaeta per rispondere, a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 4 comma 1 CGS.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Mario Belalba e la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Mario Belalba e la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Belalba, sanzione della inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due; pena base per la Società Pol. Gaeta Srl, sanzione dell'ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 200,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento prosegue per le restanti parti deferite.

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui le memorie difensive trasmesse dal sig. Damante in proprio e nell'interesse della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l'applicazione al sig. Esposito Antonio ed al sig. Damante Silvio della sanzione di mesi due di inibizione per ciascuno, alla Soc. Città di Marino la sanzione dell'ammenda di € 200,00 ed alla Soc. ASD Don Bosco Gaeta quella dell'ammenda di € 100,00, mentre il difensore sig. D'Amante Silvio e della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, nonché il sig. Esposito in proprio ed in qualità di

Presidente della Soc. Città di Marino hanno invocato il rigetto del deferimento, osserva quanto segue.

Molti sono i riscontri che permettono di affermare che il fatto contestato è incontrovertibilmente provato: i numerosi articoli apparsi sulla stampa locale, il contenuto dei siti riconducibili ai tre sodalizi, le missive del Comitato Regionale Lazio, le dichiarazioni dei vari soggetti escussi dalla Procura, infine le stesse, piene ammissioni di responsabilità rilasciate dai tre presidenti nel corso delle rispettive audizioni innanzi al rappresentante della stessa Procura Federale, anche se in sede di memoria difensiva il sig. D'Amante ha cercato di smentire la propria, adducendo però argomentazioni assolutamente prive di pregio..

La Pol. Gaeta ha organizzato il triangolare Casa Vinicola Ciccarello al quale hanno preso parte anche la Città di Marino e la Don Bosco Gaeta, il tutto senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione agli Organi Federali rispettivamente competenti, di tal guisa che da parte di tutti i deferiti è stata posta in essere una palese violazione di quanto disposto dall'art. 34 del Regolamento della LND, che impone di richiedere apposita autorizzazione non solo all'organizzatore ma anche ai partecipanti all'evento amichevole.

Acclarata la pacifica responsabilità disciplinare dei tre presidenti, e di riflesso quella diretta delle tre società, deve farsi un breve accenno all'entità delle sanzioni da comminare a ciascuno dei deferiti, tenendo conto dell'entità del fatto e dei diversi ruoli assunti dai vari soggetti.

Innanzitutto può ragionevolmente affermarsi che l'accaduto non riveste particolare gravità e quindi le sanzioni possono essere limitate.

Inoltre nella quantificazione di esse deve tenersi conto dei diversi ruoli assunti dall'organizzatore e dai partecipanti al triangolare, anche se il primo ha definito la sua posizione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mario Belalba inibizione per mesi 2 (due);
- Società Pol. Gaeta Srl ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Accoglie il deferimento e infligge al sig. Esposito Antonio e al sig. Damante Silvio la sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti) ciascuno, alla Soc. Città di Marino quella dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) ed alla Soc. ASD Don Bosco Gaeta quella dell'ammenda di €. 100,00 (cento/00).

**(215) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO MUCCIANTE (calciatore tesserato per la Soc. L'Aquila Calcio 1927 Srl), ANTONIO MASCHIO (calciatore tesserato per la Soc. US Arzanese Srl) E LE SOCIETA' L'AQUILA CALCIO 1927 Srl E US ARZANESE Srl (nota n. 4506/271pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013).**

La Commissione disciplinare nazionale  
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.1.2013 nei confronti di:

- 1) il calciatore tesserato per la Soc. L'Aquila Calcio 1927 Srl Tiziano Mucciante,
- 2) il calciatore tesserato per l'US Arzanese Srl Antonio Maschio per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 CGS per aver dato luogo, nell'area di parcheggio dello stadio di L'Aquila ad una inopportuna ed accesa discussione per futili motivi, che faceva accorrere

in loro favore i rispettivi colleghi, ma non si verificava la vera rissa tra gli stessi per il tempestivo intervento della Polizia di Stato e degli stewards di servizio che la impedivano.

3) la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl per rispondere, a titolo oggettivo, della violazione ascritta al proprio calciatore Tiziano Mucciante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 CGS;

4) la Società US Arzanese Srl per rispondere, a titolo oggettivo, della violazione ascritta al proprio calciatore Antonio Maschio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 CGS;

All'inizio della riunione odierna i deferiti sig. Antonio Maschio e la Soc. US Arzanese Srl tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Maschio e la Soc. US Arzanese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Maschio, sanzione della squalifica per due giornate ed ammenda di € 100,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a una giornata di squalifica ed ammenda di € 100,00; pena base per la Società US Arzanee Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.340,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento prosegue per le restanti parti deferite.

La CD Nazionale,

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al calciatore sig. Mucciante Tiziano della sanzione di 2 giornate di squalifica, ed alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl quella dell'ammenda di € 2.000,00, mentre il difensore degli incolpati ha invocato il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.

La relazione dell'addetto alla sicurezza della Soc. L'Aquila Calcio descrive compiutamente l'assurdo clima di violenza instauratosi al termine dell'incontro, che è sfociato, mentre i calciatori delle due squadre si portavano dagli spogliatoi al parcheggio interno allo stadio, in un acceso parapiglia.

Il tutto ha avuto inizio dal rifiuto del Mucciante di stringere la mano al Maschio, suo avversario, con il quale durante la gara aveva avuto uno scontro di gioco seguito da un acceso diverbio; diverbio, aggravato da contatto fisico, ripetutosi all'uscita degli spogliatoi.

A seguito di tale rifiuto il calciatore aquilano veniva aggredito dal suo antagonista e da altri giocatori dell'Arzanese, tanto da rendere necessario l'intervento dell'AD de L'Aquila

Calcio, di agenti della Polizia di Stato e di una decina di stewards, uno dei quali, nel tentativo di dividere i contendenti, rimaneva ferito.

L'accaduto è riportato con dovizia di particolari, nella relazione di Pubblica Sicurezza ed in quella dell'addetto della società ospitante; il fatto che della rissa non si faccia menzione nel referto arbitrale si giustifica considerando che essa ha avuto luogo quando la gara si era da tempo conclusa e lontana dal posto in cui il direttore di gara si trovava in quel frangente.

Dagli atti presenti nel fascicolo risulta in maniera inequivoca la riconducibilità ai due deferiti della scintilla iniziale da cui è scaturito il parapiglia, essendo stati gli stessi identificati con certezza da numerosi testimoni.

La loro responsabilità disciplinare è pertanto provata e deve essere dichiarata, al pari di quella oggettiva dei sodalizi per i quali sono rispettivamente tesserati.

Va però evidenziato che la contestazione di cui al deferimento si limita a incolpare i due calciatori della inopportunità del lasciarsi andare ad una accesa discussione senza far più alcun riferimento al contatto fisico richiamato nella parte motiva della richiesta della Procura.

A parere della Commissione però il comportamento dei deferiti integra la contestata violazione delle norme che impongono ai tesserati di tenere in ogni occasione un comportamento consono ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Infatti, il lasciarsi andare ad una animata discussione in un clima come quello venutosi a creare dopo la gara ricco di tensione ed alla presenza di molte persone già coinvolte in precedenti episodi venutosi a verificare durante la gara imponeva di evitare atteggiamenti che potessero generare nuovi incidenti. Dal che si ribadisce l'opportunità di sanzionare i deferiti.

P. Q. M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Antonio Maschio squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali ed ammenda di € 100,00 (cento/00);

- US Arzanese Srl ammenda di € 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00)

Accoglie il deferimento e infligge al calciatore sig. Tiziano Mucciante la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) ed alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl quella dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

**(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SAMPINO (Agente di calciatori), MICHELE DE LUCIA (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. FC Francavilla) E LA SOCIETA' SS BARLETTA CALCIO Srl (nota n. 4596/173pf12-13/GT/dl del 5.2.2013).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna:

-il rappresentante della Procura Federale avv. Giua che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione:

- della squalifica di due gare, in confronto del calciatore De Lucia Michele,
- dell'inibizione di mesi due, in confronto dell'agente di calciatori Sampino Giuseppe,
- dell'ammenda di € 1.000,00, in confronto della società SS Barletta Calcio Srl

-i difensori dei deferiti che hanno ribadito quanto sostenuto nelle loro memorie difensive, chiedendo il proscioglimento dei loro assistiti, osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore De Lucia Michele, l'agente di calciatori Sampino Giuseppe e la società S.S. Barletta Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- **De Lucia Michele**, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, ed in riferimento all'art.3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l'agente Sampino Giuseppe, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo "giovane di serie";
- **Sampino Giuseppe**, per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt.3, comma 1 e 19, commi 3 e 7, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione;
- **S.S. BARLETTA CALCIO SRL**, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.

Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) *"Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall'art.3 secondo cui:"L'Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica", e dall'art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell'art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori "giovani" che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall'art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ...è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell'introdurre con l'art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell'art.3 del Regolamento Agenti."*

La Corte ha, in conclusione, evidenziato che *"...qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l'assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata"*.

Rileva che questa Commissione ha fatto proprio il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013 e in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l'effetto, assolve De Lucia Michele, Sampino Giuseppe e la società SS Barletta Calcio Srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

**(243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E LA**

**SOCIETA' ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 5020/357pf12-13/GR/mq del 20.2.2013).**

Con atto del 20 febbraio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente della società A.S.D. Pescara Calcio a 5 all'epoca dei fatti; e la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1 co. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 91 e 94 ter N.O.I.F. per avere, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché, delle norme e principi generali che disciplinano i rapporti tra società e calciatori, nella propria qualità e nell'esercizio dei propri poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pescara Calcio a 5, adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti di propri tesserati in violazione della normativa vigente di cui agli artt. 91 e 94 ter delle N.O.I.F.; la società A.S.D. Pescara Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 co. 1 del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

L'A.S.D. Pescara ha presentato memoria difensiva chiedendo il non luogo a provvedere in ordine al deferimento essendo intervenuti tra la società ed i calciatori un accordo transattivo in data 17 dicembre 2012, e i provvedimenti disciplinari in questione non avevano avuto concreta attuazione.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione per un anno per Iannascoli Fabrizio e dell'ammenda di € 2.000,00 per la società A.S.D. Pescara Calcio a 5.

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Il procedimento trae origine dall'esposto-denuncia, pervenuto alla Procura Federale in data 31 ottobre 2012, con il quale, per il tramite del proprio legale di fiducia, i calciatori Correia Douglas, Campagnaro Rodrigo e Martino Antonino, tesserati per la stagione sportiva in corso per la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 militante nel Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A, significavano all'Ufficio, per le eventuali determinazioni di propria competenza, di essere stati, per motivi di carattere disciplinare, dalla suddetta Società "esonerati" dal poter partecipare agli allenamenti e ad ogni altra attività agonistica, nonché, contestualmente, sanzionati pecuniariamente in misura, rispettivamente di € 780,00, € 937,00 ed € 495,00. Dalle indagini svolte dalla Procura Federale è emerso che i calciatori Correia Douglas, Campagnaro Rodrigo e Martino Antonino sono stati tesserati per la stagione sportiva in corso dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5; gli stessi nel mese di ottobre del trascorso anno solare (2012) sono stati raggiunti da provvedimenti di carattere disciplinare adottati nei loro confronti dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5; tali provvedimenti sono consistiti, per ciascuno degli anzidetti calciatori, nell'applicazione di una sanzione pecuniaria con contestuale sospensione dal poter partecipare agli allenamenti e ad ogni altra attività agonistica; le comunicazioni scritte con le quali la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 ha informato i propri tesserati della avvenuta applicazione nei loro confronti delle sopradette sanzioni sono motivate unicamente con "causa provvedimenti disciplinari".

Gli adottati provvedimenti sanzionatori, contrariamente a quanto affermato nell'atto di deferimento, sono stati debitamente comunicati alla Divisione Calcio a Cinque in data 19 ottobre 2012 per quanto di loro diretta e specifica competenza. Il medesimo deferimento non specifica in che modo le sanzioni pecuniarie in questione irrogate dalla società deferita, abbia influito sul trattamento economico dei calciatori colpiti dalla sanzione stessa, essendo di per sé le sanzioni pecuniarie legittimamente applicabili. E' invece certamente illegittima la sanzione della sospensione dalla attività essendo questa contraria al dovere delle società, indicato dall'art. 91 delle N.O.I.F., di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva.

Tale provvedimento sanzionatorio, d'altra parte, è stato adottato "motu proprio", ossia, direttamente dall'anzidetta Società e risulta, da un lato, quanto alle ragioni poste a suo sostegno e fondamento, all'evidenza sfornita di una adeguata e concreta motivazione per essere stato accompagnati solamente da una generica dicitura "causa provvedimenti disciplinari". Ritenuto, pertanto, che il provvedimento sanzionatorio in parola è stato adottato in violazione della vigente normativa (artt. 91 N.O.I.F.), così come peraltro, integrata anche dalla consolidata prassi consuetudinaria venuta formandosi al riguardo, la quale nel fare, innanzitutto, divieto alle società di poter assumere direttamente e autonomamente provvedimenti sanzionatori, pone a carico delle stesse, con riferimento all'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari di natura diversa da quella pecuniaria e, in special modo, nell'ipotesi di deliberata sospensione di un tesserato dalla partecipazione all'attività agonistica, un cogente onere di effettiva e concreta motivazione di questi ultimi, non solo, più in generale, a tutela del diritto di ciascun incolpato di poter, ai fini di una adeguata difesa, conoscere l'oggetto e il contenuto reali delle contestazioni ad esso rivolte, ma, più nello specifico, dell'obbligo imposto alle società di assicurare a ciascun proprio tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva.

La descritta condotta va valutata come certamente censurabile in quanto tale da aver concretato una violazione di carattere disciplinare. Va poi considerato che la stessa va ascritta al Presidente della A.S.D. Pescara Calcio a 5, all'epoca dei fatti Sig. Fabrizio Iannascoli, stante la propria veste di soggetto firmatario dei provvedimenti disciplinari in argomento ed a ciò, per l'effetto, consegue, ex art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta della Società medesima per l'operato del proprio massimo dirigente. Di nessun rilievo ai fini del presente procedimento sono gli accordi intervenuti con i calciatori allegati alla memoria difensiva della società deferita, essendo comunque i medesimi intervenuti in epoca successiva ai fatti contestati.

Quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione all'entità delle infrazioni commesse, si ritengono eque quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

LA Commissione accoglie il deferimento ed irroga a Iannascoli Fabrizio la sanzione di mesi quattro di inibizione ed alla ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara la sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

**(253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta SSD a r.l.) E LA SOCIETA' POL. GAETA SSD A r.l. ora POL GAETA Srl (nota n. 5402/1217pf11-12/AM/ma del 6.3.2013).**

Con atto del 6 marzo 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Pasqualino Iezzi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Gaeta a.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 94 ter, comma 2, e 91, comma 1, delle NOIF per avere omesso di depositare presso il Dipartimento Interregionale della LND l'accordo economico sottoscritto dal calciatore Riccardo TOMEO e per non avere permesso allo stesso calciatore lo svolgimento dell'attività sportiva dal 16 ottobre 2011 al 30 giugno 2012; e la Società Polisportiva Gaeta a.r.l., attuale Polisportiva Gaeta Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della Società, signor Pasqualino Iezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, comma 1, del C.G.S.

All'inizio della riunione odierna la Polisportiva Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Pol. Gaeta Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento prosegue per il Sig. Pasqualino Iezzi per il quale il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi cinque.

Il procedimento trae origine dalla nota pervenuta il 20 marzo 2012 al Presidente della FIGC, con la quale il calciatore Tomeo Riccardo chiedeva l’autorizzazione ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto, al fine di rivendicare le proprie spettanze economiche nei confronti della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. presso cui era tesserato dal 27 agosto 2011, precisando di avere regolarmente iniziato gli allenamenti per la stagione sportiva 2011-2012, disputando anche le gare ufficiali del Campionato di Serie D fino al mese di ottobre 2011, ossia fino al giorno in cui la Società aveva ritenuto di non inserirlo nella rosa dei calciatori; che la Polisportiva Gaeta si era rifiutata di svincolarlo così impedendogli il tesseramento per altre Società; che non aveva sottoscritto l’accordo economico, per il comportamento negligente dei Dirigenti della Società che avevano sempre rimandato siffatto adempimento, nonostante le sue ripetute sollecitazioni; che la Società, per quanto a sua conoscenza, si era resa inadempiente anche nei confronti di altri suoi colleghi.

Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che, come dichiarato dal Dirigente della società Polisportiva Gaeta Francesco Sorgente, nel mese di agosto 2011, era stato sottoscritto un accordo economico tra la detta società ed il calciatore Riccardo Tomeo; a fine stagione sportiva e precisamente in data 1 luglio 2012, il Tomeo era stato svincolato. Dal canto suo il Tomeo ha precisato che durante il ritiro, nel mese di agosto del 2011, aveva trattato con la Dirigenza della Polisportiva Gaeta la definizione del proprio accordo economico, sulla base della corresponsione mensile a suo favore di € 700,00, riuscendo a percepire, nel mese di ottobre, soltanto la rata di agosto; a seguito del riassetto societario, il Direttore Sportivo, signor Ciprianetti, dopo la gara di Campionato, Gaeta - Francavilla del 16 ottobre 2012, aveva comunicato a lui ed altri sette calciatori che la Società li aveva messi fuori rosa, e che era stata loro negata la possibilità di usufruire ancora dell’alloggio a spese della Società.

Dopo circa una settimana, non potendosi allenare, era andato via da Gaeta e soltanto nel successivo mese di dicembre la Società lo aveva cercato per proporgli lo svincolo, con l’impegno che dichiarasse per iscritto che aveva lasciato la Società di sua spontanea

volontà; poiché ciò non corrispondeva al vero si era rifiutato di sottoscrivere lo svicolo proposto, ottenendolo soltanto dopo sei mesi, ossia il 1° luglio 2012, ai sensi dell'art. 108 delle NOIF. I calciatori Simone Calabrese, Dario Cornacchione hanno dichiarato che nei primi giorni del mese di ottobre 2011, su incarico della Polkisportiva Gaeta, il nuovo allenatore signor Melchionne ed il Dirigente signor Ciprianetti avevano avvisato sia loro due che altri sei calciatori che erano stati messi tutti fuori dalla squadra e che non facevano più parte del progetto della Società e che non potevano più allenarsi negli impianti in uso alla squadra. Il Presidente, signor Pasqualino Iezzi ha dichiarato che i giovani calciatori avevano parzialmente distrutto i locali dove alloggiavano, affittati dalla sua Società, perché gli stessi avevano forzato le finestre per accedervi avendo perso le chiavi della porta d'ingresso; in conseguenza di ciò i proprietari dell'immobile, risentiti, avevano preteso che i calciatori lasciassero immediatamente i locali, per cui i calciatori responsabili del danneggiamento, tra i quali il Tomeo, erano stati messi fuori squadra, per motivi disciplinari.

Dalla nota del 25 ottobre 2012 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti risulta che, benché il calciatore Riccardo Tomeo avesse sottoscritto l'accordo economico prima dell'inizio della stagione sportiva 2011-2012, con la Società Polisportiva Gaeta come ricordato anche dal Dirigente Francesco Sorgente, il documento non è stato mai depositato dalla Società presso la Divisione Interregionale LND, come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF. Malgrado tale inadempimento il Tomeo, dall'inizio della stagione sportiva 2011-2012 e fino al 16 ottobre ha disputato 7 gare ufficiali del Campionato di serie D. Il comportamento omissivo posto in essere dal signor Pasqualino Iezzi, Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. all'epoca dei fatti, per non avere mai provveduto a depositare l'accordo economico sottoscritto dal calciatore Riccardo Tomeo, presso la Divisione Interregionale della LND, integra nei suoi confronti la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.94 ter, comma 2, delle NOIF, facendo derivare alla Società Polisportiva Gaeta a.r.l. la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. Inoltre l'inadempienza della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. di assicurare al calciatore Riccardo Tomeo, dal 16 ottobre 2011 al termine della stagione sportiva 2011-2012, lo svolgimento dell'attività sportiva, in violazione dei doveri previsti dall'art 91, comma 1, delle NOIF, è ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, signor Pasqualino Iezzi, per il rapporto di immedesimazione organica, facendo derivare anche per tale violazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione all'entità dell'infrazione commessa, si ritiene equa quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione dell'ammenda di €2.000,00 (duemila/00) alla Società Pol. Gaeta Srl.

Accoglie il deferimento ed infligge a Pasqualino Iezzi la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque).

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 04 aprile 2013**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete

